



Publicato all'albo pretorio dal  
Messaggio Comunale Guercio Nunzia  
del 07 LUG. 2022

22 LUG. 2022

## COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

### Città Metropolitana di Palermo

07 LUG. 2022

ORDINANZA della COMMISSIONE STRAORDINARIA n. 02 del 07 GIU. 2022

**OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.**

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

**VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco, i cui poteri sono delegati alla Commissione Straordinaria, quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge regionale n. 16/1996;

**VISTO** il D. Lgs n. 52 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile;

**VISTO** il "Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi" approvato con D.P. 12 Gennaio 2005 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 Gennaio 2005;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio degli incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre di ogni anno;

**VISTA** la nota Prot. n. 35836 del 21.04.2022 a firma del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con la quale si sollecita l'emissione di apposita Ordinanza per la prevenzione di incendi boschivi e di interfaccia;

**VISTA** la nota della Prefettura di Palermo, Area V<sup>^</sup> - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, incamerata al Comune di Palermo San Giuseppe Jato al Prot. Gen.n. 7547 del 13.05.2022, con la quale si forniscono raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, con priorità per le infrastrutture strategiche, la rete viaria e le aree di pregio ambientale e naturalistico quali:

- La pulizia e la rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari, anche nelle vicinanze di linee elettriche;
- L'adeguata cura dei terreni incolti ed abbandonati, specie se prossimi alle aree antropizzate e/o alle reti di circolazione, con la realizzazione di appositi viali parafuoco;
- Il taglio dei cespugli, delle siepi e dei rami degli alberi in prossimità di reti stradali e ferroviarie, anche nelle vicinanze di linee elettriche, e comunque la rimozione di materiale combustibile, nonché la realizzazione di appositi viali parafuoco;



- La rimozione di accumuli e discariche abusive di rifiuti per prevenire l'innesco e lo sviluppo di incendi in zone antropizzate o in prossimità di reti stradali e ferroviarie, anche nelle vicinanze di linee elettriche, nonché in aree boschive;
- La pulizia e la rimozione di vegetazione spontanea dai sottopassi stradali e pedonali;
- La rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e quant'altro combustibile lungo tutti i percorsi anche naturali ove insistono insediamenti, infrastrutture ecc.;

**VISTA** inoltre la nota Prot. n. 34982 del 27/05/2022 della Città Metropolitana di Palermo, con la quale richiede l'emissione di Ordinanza Sindacale al fine di sensibilizzare i proprietari terrieri ed i conduttori a qualsiasi titolo, frontisti le strade provinciali e comunali, nonché delle aree o spazi pubblici, a provvedere a propria cura e spese allo sfrondamento delle siepi, delle scarpate stradali e delle fasce antistanti il nastro stradale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- Sfrondamento e diserbo delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione di fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo e la propagazione di incendi;
- Taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura dalle aree limitrofe a strade pubbliche o prospicienti spazi pubblici, ripetendoli ogni qualvolta sia necessario;
- Sfrondamento delle siepi e taglio dei rami delle piante che siano di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade e con la sicurezza della circolazione;
- Rimozione di ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o l'accrescimento di incendio;

**ATTESO** che il Sindaco quale ufficiale di Governo, e per esso la Commissione Straordinaria, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, così come modificata dalla Legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 e ss.mm.ii., durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **ORDINA**

### **1) Divieti**

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15.06.2022 al 15.10.2022, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad essa adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;



- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **2) Disposizione per gli Enti di gestione infrastrutture e servizi**

Ad ANAS, alle Società di gestione dei servizi idrici, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.R. n. 98 del 06 maggio 1981 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

## **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi e/o di interfaccia.

## **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la disponibilità di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

